

ALLEGATO "C"

"PROGETTO DI SUBINGRESSO RINNOVO ED AMPLIAMENTO DELLA COLTIVAZIONE E DEL RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI DIORITE IN LOCALITÀ CASE LAJ"

COMUNE DI TRAVERSELLA (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Ditta Diorite "Las" Traversella (TO)

1

Prescrizioni tecniche per la coltivazione:

1.1

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Traversella, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.2 (pp.cc.): 21, 22, 23, 67p, 86p.

Siano inoltre autorizzati gli interventi di riprofilatura e messa in sicurezza dei versanti, come individuati nel progetto presentato (relazione integrativa febbraio 2003), sulle aree di proprietà comunale limitrofe alle aree in coltivazione.

Sia realizzato inoltre un intervento di sistemazione e recupero ambientale nell' area di proprietà comunale posta a valle del tornante a quota 1062 m s.l.m. nella porzione scoperta dalla vegetazione, ben visibile nella documentazione fotografica allegata (fotografia 1).

1.2

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile. L'area di cava sia recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m;

1.3

Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a **5** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Pianificazione e Gestione attività estrattive della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;

1.4

Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito a quote inferiori a **1116 m s.l.m.** e a quote superiori a **1148,86 m s.l.m.** indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;

1.5

La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia, della configurazione prevista al termine della coltivazione e delle tre fasi previste in progetto; la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo le fasi di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

1.6

Sia mantenuto, in ogni fase di coltivazione, l'accesso all'area a **NORD** dell'attuale sito estrattivo, di proprietà Comunale, al fine di garantirne l'accessibilità per poter realizzare gli interventi di messa in sicurezza e recupero ambientale previsti in progetto;

1.7

Il distacco dal monte della bancata sia effettuato nella **prima fase** tramite l'utilizzo di esplosivo e, dove possibile, con filo diamantato; nella **seconda e terza fase** avvenga prevalentemente con l' utilizzo di filo diamantato e, solo se strettamente necessario, con ricorso ad esplosivo, in ogni caso secondo le previsioni del progetto presentato. La successiva suddivisione in blocchi delle bancate sia effettuata prevalentemente con l'utilizzo di filo diamantato, o laddove strettamente necessario, con utilizzo di esplosivo di tipo miccia detonante;

1.8

L'abbattimento con esplosivo sia attuato in modo da ottenere superfici regolari e mantenere la stabilità originaria del versante. Il brillamento delle mine dovrà essere preceduto da idoneo segnale acustico. L'efficacia della segnalazione acustica dovrà essere verificata e concordata con l'amministrazione comunale;

1.9

In merito alla relazione esplosivistica presentata dalla ditta il 25 marzo 2003, i quantitativi richiesti appaiono notevolmente sovrastimati; deve essere pertanto presentata al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino, nell'ambito dell'istruttoria ai sensi del D.P.R. 128/1959, adeguata documentazione integrativa, secondo lo schema di seguito riportato:

1) Deve essere fornito un PIANO DI TIRO completo di:

- schizzo tridimensionale della bancata da abbattere, con indicazione del volume da abbattere e dei piani di distacco (qualora si tratti di stacco al monte per la coltivazione di pietre ornamentali);
- schema di dimensionamento della volata comprensivo di 2 viste quotate (una sezione e una pianta); sulle viste devono essere indicati e dimensionati i seguenti parametri geometrici: lunghezza di perforazione, diametro di perforazione, inclinazione foro, eventuale sottoperforazione, eventuali mine di rilevaggio, interasse tra i fori, linea di minor resistenza, lunghezza borraggio, numero di fori.
Nella sezione deve essere indicato lo schema di caricamento del foro.
- Esplosivo utilizzato: specificare il tipo di esplosivo (precisare eventualmente la marca), il quantitativo necessario per l'esecuzione della volata ed il quantitativo giornaliero ed annuale richiesto;
- Nello schema di caricamento devono essere segnalate la presenza e l'entità di eventuali borraggi intermedi lungo foro e dev'essere specificata la tipologia dell'esplosivo impiegato (unico tipo di esplosivo ovvero due esplosivi differenti a fondo foro e in colonna);
- Sistema di innesco: specificare il sistema di innesco della volata e quantificare il numero ed il tipo di detonatori, il numero di ritardi e la sequenza di innesco;
- Abbattimento secondario: dettagliare (anche con schizzi esplicativi) il criterio adottato per l'abbattimento secondario, indicare i mezzi impiegati; in caso di uso di esplosivo indicare lo schema della volata (secondo i parametri sopra indicati), il tipo di esplosivo ed i quantitativi. Indicare il numero di tagli di riquadratura necessari alla suddivisione di una bancata tipo;
- frequenza di abbattimento: indicare numero di volate settimanali (precisare quelle per gli stacchi al monte e quelle per la riquadratura dei blocchi) e numero di settimane effettivamente lavorative (indicare eventuali periodi di fermo dei lavori);

2) Valtutare, di massima, il CONSUMO SPECIFICO di esplosivo atteso per la volata in oggetto, che giustifichi la bontà del risultato che s'intende ottenere.

1.10

Si ravvisa comunque la necessità di rilasciare l'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 128/1959 per uso di esplosivo, **limitatamente alla prima fase progettuale** (della durata di due anni); tale autorizzazione dovrà essere rivista e ridimensionata per i successivi cinque anni in funzione delle modifiche alle modalità di coltivazione (prevalente uso di filo diamantato);

1.11

In fase di coltivazione il materiale abbattuto a monte dovrà essere trasportato con mezzi meccanici, è vietata quindi ogni operazione di gettito dai gradoni superiori al piazzale sottostante;

1.12

Tutti i materiali di scarto, se non direttamente utilizzati per il recupero, dovranno essere portati all'esterno del bacino estrattivo; è vietata la realizzazione di discariche all'interno del bacino estrattivo;

1.13

La ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni prescritte nell'autorizzazione del **Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 490/1999**, e nei **pareri del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino, e del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/1989**;

1.14

Siano eseguiti tutti gli interventi di sistemazione, riprofilatura, messa in sicurezza e recupero ambientale (mediante riporto di terreno vegetale ed idrosemina), delle aree limitrofe all'area di intervento, previsti nel progetto presentato (integrazioni-febbraio 2003), secondo il cronoprogramma e le modalità riportate nel progetto stesso;

1.15

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche e di lavorazione mediante apposite canalette di raccolta, fossi di scolo, pozzetti e vasche di decantazione, come indicato in progetto. Sia evitato il convogliamento delle acque meteoriche sul versante sud-est, evitando la canaletta a quota 1106, convogliando invece tutte le acque nelle canalette a bordo della strada di accesso;

1.16

Per l'alimentazione dell' impianto per il filo diamantato non dovrà essere attivato alcun prelievo di risorse idriche.

1.17

Venga posizionato un fusto metallico per lo stoccaggio degli oli esausti di capacità totale 200 litri; il fusto dovrà essere posizionato in luogo idoneo e protetto da eventuali interferenze con le operazioni di cava. In tutte le fasi di manutenzione mezzi e stoccaggio oli esausti si dovrà assicurare l'assenza di sversamenti.

1.18

Non si ritiene idoneo il posizionamento di una cisterna dedicata allo stoccaggio di idrocarburi per motori, in quanto potrebbe causare danni per possibili sversamenti (in relazione anche all'esistenza nell' area vasta della sorgente ad uso idropotabile), pertanto si provveda alla fornitura dei mezzi di cantiere con tuniche;

1.19

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato e secondo le fasi previste, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

1.20

Si provveda ai disgaggi del fronte di cava ai sensi del D.P.R. 128/1959; qualora i disgaggi non garantiscano la sicurezza del fronte la ditta è tenuta a segnalare le condizioni di instabilità all'organo di Polizia Mineraria;

1.21

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.22

Sia presentato all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (indicando i m³ di materiale destinato alla produzione di blocchi per telaio, di cordoli e cubetti per pavimentazione, di blocchi per scogliera e di pietrame), un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

1.23

Entro **60 giorni** dal rilascio dell' autorizzazione, dovrà essere presentata al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino, una valutazione previsionale di impatto acustico , considerando che nella prima fase di coltivazione avvenga almeno 1 volata al giorno. Pertanto in riferimento ai ricettori individuati nello studio di impatto acustico, si richiede la seguente documentazione:

1. valutazione previsionale del clima acustico ambientale considerando le detonazioni per le operazioni di taglio/estrazione, nonché l'insieme dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate per la movimentazione e il trasporto del materiale estratto, tenendo conto del contributo delle altre sorgenti presenti sul territorio in esame;
2. valutazione del livello differenziale considerando anche le detonazioni in riferimento agli "short Leq" misurati in precedenza relativi al clima acustico attuale.

1.24

Alla fine di ognuna delle tre fasi previste in progetto, sia presentata all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino, una relazione della stabilità dei fronti di cava e delle aree soggette a recupero ambientale, a firma di un tecnico abilitato.

2

Prescrizioni tecniche per il recupero ambientale:

2.1

Dopo la coltivazione, nell'area adibita a piazzale e sulle pedate dei gradoni venga rimesso a dimora uno strato di materiale naturale minuto, della potenza media di 40 cm e successivamente una coltre di terreno vegetale della potenza media di 40 cm (spessori misurati dopo assestamento);

2.2

Il piazzale di cava al termine della coltivazione sia sistemato e perfettamente livellato, con leggera pendenza (1-2%) verso monte, per evitare il dilavamento dovuto alle acque meteoriche. Al bordo esterno del piazzale dovrà essere costituito un cordolo di protezione in massi, contro l'erosione;

2.3

Il riporto di materiale minuto, citato al punto 2.1, sia effettuato esclusivamente con sterili naturali derivanti dagli sfridi della coltivazione stessa oppure da scavi per opere civili, nel rispetto della normativa vigente. I limi provenienti dalla decantazione delle acque di lavorazione del filo diamantato, possono essere utilizzati sempre nel rispetto della normativa vigente (art.33 del D.Lgs 22/1997);

2.4

Si provveda a sistemare il fronte di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

2.5

Siano eseguite tutte le opere di recupero ambientale, mediante impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e di idrosemine potenziate, secondo quanto previsto in progetto e sull' area individuata al punto 1.1 del presente verbale, al fine di ottenere un rapido reinserimento nel contesto forestale della zona e delle aree limitrofe all' intervento. Siano utilizzate, per le opere a verde, specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone;

2.6

La disposizione delle piante sul piazzale e sulle pedate dei gradoni dovrà essere irregolare ed a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme;

2.7

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali ed in stretta successione temporale con le fasi di coltivazione previste in progetto. Siano eseguiti quanto prima e contestualmente agli interventi di sistemazione e messa in sicurezza, tutti gli interventi atti ad ottenere una situazione di stabilità dell'area ed a evitare l'erosione, compresi gli interventi di piantumazione e inerbimento necessari;

2.8

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.9

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.10

Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.11

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di aggiornamento topografico e di recupero ambientale di cui al punto **1.22** e dello studio di impatto acustico di cui al punto **1.23**, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.12

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa relativa al primo quinquennio sia fissato in **112.000 EURO**, mentre l'importo della cauzione relativa al progetto di sette anni sia fissato in **163.000 EURO**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto **b2** delle prescrizioni generali;

2.13

La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

PRESCRIZIONI GENERALI

L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

La Conferenza per tutte le cave autorizzate esprime infine il seguente parere:

- a)** In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b)** In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:
- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di un anno posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- c)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.